



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 353

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Asse Ferroviario Monaco - Verona. Accesso Sud alla galleria di base del Brennero. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) del potenziamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona. Lotto 3A: Circonvallazione di Trento CUP: J41C09000000005. CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14- BIS DELLA L. 241/1990. Espressione della posizione della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.P. 18/2021.

Il giorno **11 Marzo 2022** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

Con nota di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. prot. n. RFI-DIN-DINE\A0011\P\2021\0000671 dd. 29/11/2021, pervenuta al protocollo della PAT con n. 866809 dd. 30/11/2021, è stata convocata la Conferenza dei Servizi sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del “Lotto 3A: Circonvallazione di Trento” del Potenziamento Linea Fortezza - Verona - in conformità a quanto stabilito dall’art. 44, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, come modificato dalla legge n. 108/2021 – ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona per l’acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, ai fini dell’approvazione del progetto. Nella sopra menzionata nota venivano indicati i riferimenti normativi che determinano la data del 14 marzo 2022 quale termine per la chiusura della procedura della Conferenza di Servizi.

Il Dipartimento Protezione Civile, foreste e fauna ha coordinato diversi incontri tecnici di approfondimento sulle diverse tematiche con i competenti Servizi della PAT finalizzati all’acquisizione di elementi utili all’espressione del parere nell’ambito della Conferenza di Servizi e le relative richieste sono state condivise e discusse con i progettisti di Italferr, la società di sistema di RFI incaricata della progettazione dell’opera.

Con nota del Ministero della transizione ecologica protocollo n. 8470 del 25 gennaio 2022, pervenuta al protocollo informatico della Provincia Autonoma di Trento in data 25 gennaio 2022 con il n. 60220, è stato avviato il procedimento di rilascio della compatibilità ambientale per i progetti ricadenti nel PNRR ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006, integrato con la Valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del d.P.R. 357/1997 e con la Verifica del Piano di utilizzo terre ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 120/2017 relativamente al progetto “Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, asse ferroviario Monaco-Verona, accesso Sud alla galleria di Base del Brennero – Lotto 3°: Circonvallazione di Trento. CUP: J41C09000000005.

L’intervento rientra infatti nelle tipologie elencate nell’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, al punto 10 “tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza” ed inoltre rientra tra quelli di cui all’art. 8, c. 2-bis dello stesso decreto legislativo, in quanto compreso nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), e inserito nell’Allegato IV al d.l. 77/2021, convertito con modificazioni, nella legge 108/2021, al punto 2) “Potenziamento della linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione)”. Le opere sono localizzate nei Comuni Amministrativi di Trento, di Besenello e di Aldeno.

L’art. 2 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”, rubricato “Disposizioni relative al procedimento di approvazione contenuto nel PNRR del progetto "Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione)" disciplina la partecipazione della Provincia all’approvazione del progetto di cui sopra. In particolare, il comma 2 di detto articolo prevede “La posizione della Provincia è definita sul progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021, sentiti i comuni nel cui territorio è prevista la localizzazione dell’opera e acquisiti i pareri e le osservazioni sull’adozione preliminare dell’aggiornamento al PUP ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), anche in modo coordinato con la partecipazione pubblica effettuata ad altri fini. La Provincia acquisisce inoltre il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Se i pareri richiesti ai sensi di questo comma non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta, la posizione della Provincia è definita prescindendo da essi”.

In attuazione di detto comma, la Giunta provinciale con deliberazione n. 188 dd. 11 febbraio 2022,

che si richiama integralmente, ha provveduto all'adozione preliminare dell'aggiornamento al PUP. Il giorno stesso il provvedimento è stato depositato per le osservazioni dei cittadini e successivamente è stata inviata nota di richiesta di parere al Comune di Trento, nel cui territorio è prevista la localizzazione dell'opera.

Con deliberazione n. 274 del 25 febbraio 2022, che si richiama integralmente, la Giunta Provinciale ha espresso il parere relativo al rilascio della compatibilità ambientale del progetto "Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, asse ferroviario Monaco-Verona, accesso Sud alla galleria di Base del Brennero – Lotto 3°: Circonvallazione di Trento. CUP: J41C09000000005", proposto dalla società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., segnalando la necessità di adeguamenti progettuali quale condizione per un parere positivo.

Nel corso della seduta del 23 febbraio 2022 il Consiglio Comunale di Trento con la deliberazione n. 25, ha espresso parere positivo al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto di fattibilità tecnico economica del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, asse ferroviario Monaco-Verona, accesso Sud alla galleria di Base del Brennero – Lotto 3°, subordinatamente alla verifica delle condizioni e al rispetto delle prescrizioni sostanzialmente coincidenti con quelle provinciali dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – APPA, condizioni e prescrizioni che risultano coerenti con tutto quanto da essa espresso nelle diverse occasioni di confronto e da ultimo durante la seduta della Conferenza dei Servizi indetta dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dal Dipartimento Protezione Civile, Forestale e Fauna in data 15 febbraio 2022.

A tale riguardo si condividono i contenuti della delibera del Consiglio Comunale di Trento.

Successivamente alla deliberazione n. 274 sopra citata, in data 25/02/2022, è pervenuto il parere della Soprintendenza per i beni culturali della PAT, che viene pertanto allegato alla presente deliberazione e, nell'ambito della procedura di aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale, sono stati sentiti, ai sensi del già citato art. 2 comma 2 della L.P. 18/2021, il Consiglio delle Autonomie Locali e la Commissione provinciale per l'Urbanistica e il Paesaggio (CUP) che nelle sedute rispettivamente del 3 e 4 marzo 2022 hanno espresso parere sull'aggiornamento dello strumento urbanistico che prevede l'inserimento in cartografia del tracciato ferroviario della nuova circonvallazione di Trento.

Il parere sull'aggiornamento al PUP del Consiglio delle Autonomie Locali, inviato con nota dd. 7 marzo 2022 (prot. n. 161757), è favorevole subordinatamente al rispetto delle prescrizioni tecniche trasfuse nella sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 274 del 25 febbraio 2022. Il Consiglio raccomanda tuttavia anche "una attenta lettura d'insieme in sede pianificatoria, che tenga conto dello sviluppo ulteriore della rete ferroviaria (soprattutto nel tratto nord di collegamento con Bolzano) e che risponda alle esigenze future di potenziamento dell'infrastruttura per la movimentazione di merci. Il Consiglio ritiene inoltre che la realizzazione del by-pass ferroviario sia occasione preziosa per porre rimedio alle problematiche ambientali delle aree inquinate di Trento Nord ritenendo fondamentale che vi sia, contestualmente ai lavori, una riqualificazione complessiva delle aree interessate dalla progettazione".

Il parere favorevole della CUP è stato acquisito in data odierna al protocollo PAT n. 0177368.

Il Comune di Trento, con nota dd. 8 marzo 2022, registrata al protocollo PAT n. 168652 conferma il parere già espresso per il rilascio della compatibilità ambientale, allegando la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 23 febbraio 2022 con la quale è stato espresso il parere favorevole con prescrizioni al progetto di fattibilità tecnica dell'opera.

Inoltre, in data 10 marzo 2022, è stato acquisito il parere della Terza Commissione permanente del Consiglio Provinciale chiamata, come detto, ad esprimersi, sulla posizione della Provincia sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della Circonvallazione Ferroviaria di Trento ai sensi dello stesso art. 2, comma 2 della L.P. 18/2021. Il parere, favorevole, della Terza Commissione evidenzia le seguenti osservazioni:

- porre particolare attenzione al sito di interesse nazionale ex Sloi ed ex Carbochimica e vincolare all'oggetto, se possibile, un intervento di bonifica dell'area;
- prevedere una progettazione preliminare per l'intero percorso, sia a nord che a sud di Trento, in tempi ragionevoli per evitare in futuro accelerazioni e stimolare il coinvolgimento dei territori con le amministrazioni locali interessate;
- stimolare una procedura per la tutela degli espropriati sia a sud (area agricola) sia a nord di Trento (aree abitate ed edificate);
- riservare adeguata attenzione alla questione "Trento-Malé", come più volte presentata e mantenere l'attestamento del capolinea in centro città;
- valutare, eventualmente, e se possibile, di portare più a nord l'entrata San Martino;
- porre la dovuta attenzione alla tutela delle risorse idriche durante i lavori in tutte le zone interessate.

Nel confermare i contenuti delle osservazioni/prescrizioni sulle diverse tematiche di carattere ambientale di cui alla Deliberazione n. 274 del 25 febbraio 2022, acquisiti inoltre i pareri da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, della Commissione Urbanistica Provinciale e della Terza Commissione Permanente del Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale ritiene opportuno dedicare, per l'espressione della posizione della Provincia sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della Circonvallazione Ferroviaria di Trento, particolare attenzione ai temi dell'interferenza dell'opera con le aree inquinate di Trento Nord e con l'esercizio della linea ferroviaria Trento Malè.

Per quanto riguarda il tema delle aree inquinate di Trento Nord, si ribadisce la necessità di un pronunciamento definitivo delle Autorità statali competenti sul processo di bonifica dell'area incluse nel Sito inquinato di Interesse Nazionale "Trento nord" - SIN, anche sollecitando la Commissaria straordinaria del "Potenziamento linea ferrovia Verona - Brennero" ad un confronto tempestivo con il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, condividendo la necessità di esplorare anche idonei strumenti di variante urbanistica al fine di individuare la possibilità di espropriare i terreni oggetto di bonifica ed inclusi nel Sito inquinato di Interesse Nazionale "Trento nord" - SIN.

La Giunta Provinciale concorda inoltre con quanto espresso dal Comune di Trento circa l'opportunità di verificare la possibilità di realizzare un "cantiere pilota" sulle aree inquinate di Trento Nord, con la finalità di testare le potenziali criticità per la sicurezza di lavoratori e cittadini nella gestione del cantiere in relazione alla movimentazione del materiale inquinato.

Con riferimento al tema dell'interferenza con la linea ferroviaria della Trento Malè in corrispondenza dello scalo Filzi a Trento, nel confermare integralmente le osservazioni e le prescrizioni di cui alla nota di Trentino Trasporti S.p.A. acquisita al protocollo n. 921516 di data 21/12/2021, si ritiene opportuno evidenziare la assoluta necessità di mantenere in esercizio il capolinea attuale progettualizzando le soluzioni condivise nel corso dei numerosi incontri tecnici tra Provincia, Comune di Trento, Trentino Trasporti S.p.A. e le strutture tecniche di RFI, al fine di garantire la continuità del servizio della tratta Trento capolinea-Mezzana pena la inevitabile marginalizzazione di una linea a servizio dei pendolari tra le Valli del Noce e Trento città.

Si ritiene infine necessario segnalare che la Provincia Autonoma di Trento auspica che da subito RFI si attivi per avviare la progettazione preliminare dell'attraversamento di Rovereto e delle tratte

di completamento Nord e Sud, la cui realizzazione è funzionale allo sviluppo dell'intera potenzialità della linea merci al alta capacità Brennero-Verona altrimenti non attuabile in relazione alla attuale capacità di tracce passeggeri e merci.

Per quanto riguarda, infine, le osservazioni dei cittadini, previste dall'art. 31 comma 3 della l.p. 15/2015 per l'aggiornamento al PUP e, conseguentemente, per l'espressione della Provincia sul progetto ai sensi dell'art. 2 comma 2 della l.p. 18/2021, si segnala che dalla data del deposito previsto con la deliberazione di adozione preliminare dell'aggiornamento al PUP (la sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 188 dd. 11 febbraio 2022), ovvero l'11 febbraio 2022, fino alla data di adozione di questo provvedimento non è pervenuta alcuna osservazione. Essendo trascorsi 29 giorni dal deposito questo provvedimento viene assunto precisando che esso produce effetti dallo spirare del termine per la presentazione delle osservazioni dei cittadini (pertanto dal 13 marzo 2022) a condizione che dall'adozione della deliberazione fino a detto termine non siano pervenute osservazioni. Nel caso in cui pervenissero osservazioni si provvederà ad adottare un ulteriore provvedimento per tenerne conto.

Si ricorda, peraltro, che il progetto di Fattibilità Tecnico Economica del "Lotto 3A: Circonvallazione di Trento" del Potenziamento Linea Fortezza - Verona è stato precedentemente reso disponibile ai fini del dibattito pubblico ai sensi dell'art. 44 del DL 77/2021, formalmente partito il giorno 7 dicembre 2021 con il primo incontro pubblico e concluso il giorno 3 febbraio 2022 con la pubblicazione della relazione conclusiva del medesimo dibattito e che lo stesso articolo 2, comma 2 della l.p. 18/2021 evidenzia la possibile acquisizione delle osservazioni dei cittadini "in modo coordinato con la partecipazione pubblica effettuata ad altri fini". A tal fine si evidenzia che il provvedimento viene adottato a conclusione del dibattito pubblico sopra descritto al quale si riconosce validità integrativa e non sostitutiva della partecipazione pubblica prevista dall'art. 31 sopra richiamato.

Ai sensi del comma 3 del più volte citato art. 2 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 "la Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale circa la posizione assunta sul progetto "Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione)". Pertanto questo provvedimento viene trasmesso al Consiglio provinciale.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 2, la posizione della Provincia espressa con la presente deliberazione vale anche ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e i provvedimenti citati in premessa;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

## d e l i b e r a

- 1) di esprimere con questo provvedimento, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, la posizione della Provincia sul progetto di fattibilità tecnica

ed economica del “Lotto 3A: Circonvallazione di Trento” del Potenziamento Linea Fortezza - Verona” al fine della partecipazione della Provincia medesima alla conferenza di servizi di cui alle premesse indetta ai sensi dall’art. 44 comma 4, del decreto legge n. 77/2021, come modificato dalla legge n. 108/2021;

- 2) di stabilire che la posizione della Provincia autonoma di Trento sul progetto di cui al punto 1, per i motivi di cui in premessa e coerentemente al livello di approfondimento della progettazione analizzata è quella contenuta nella deliberazione n. 274 del 25 febbraio 2022 integralmente richiamata, tenuto conto tuttavia delle seguenti ulteriori indicazioni e condizioni:
  - in considerazione del livello di progettazione oggetto di approvazione in questa fase, il progetto necessita inevitabilmente, per le successive fasi, di ulteriori approfondimenti tecnici e del recepimento degli elementi prescrittivi di cui alla deliberazione n. 274 del 25 febbraio 2022, che sono integralmente richiamati, nonché delle indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento pervenute in data 25 febbraio 2022 che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
  - vi è la necessità di un pronunciamento definitivo delle Autorità statali competenti sul processo di bonifica dell’area incluse nel Sito inquinato di Interesse Nazionale “Trento nord” - SIN, anche sollecitando la Commissaria straordinaria del “Potenziamento linea ferrovia Verona - Brennero” ad un confronto tempestivo con il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, condividendo la necessità di esplorare anche idonei strumenti di variante urbanistica al fine di individuare la possibilità di espropriare i terreni oggetto di bonifica ed inclusi nel Sito inquinato di Interesse Nazionale “ Trento nord” - SIN;
  - sia mantenuto in esercizio il capolinea attuale della Ferrovia Trento – Malé progettualizzando le soluzioni condivise nel corso dei numerosi incontri tecnici tra Provincia, Comune di Trento, Trentino Trasporti S.p.A. e le strutture tecniche di RFI, al fine di garantire la continuità del servizio della tratta Trento capolinea-Mezzana;
  - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si attivi per avviare la progettazione preliminare dell’attraversamento di Rovereto e delle tratte di completamento Nord e Sud;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione produce effetti dallo spirare del termine per la presentazione delle osservazioni dei cittadini (pertanto dal 13 marzo 2022) a condizione che dall’adozione della deliberazione fino a detto termine non siano pervenute osservazioni, dando atto che, nel caso in cui in detta finestra temporale pervenissero osservazioni, si provvederà ad adottare un ulteriore provvedimento per tenerne conto;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio provinciale per quanto previsto dall’art. 2 comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18;
- 5) di trasmettere all’indirizzo PEC [segreteriaconferenzadiservizi@pec.rfi.it](mailto:segreteriaconferenzadiservizi@pec.rfi.it), indicato nella nota di convocazione della Conferenza di Servizi di data 29 novembre 2021, la presente deliberazione nonché i pareri e le prescrizioni contenuti negli allegati alla del. 274 del 25 febbraio 2022 e quelli pervenuti successivamente a tale data;
- 6) di trasmettere inoltre al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura, al Ministero della Difesa, e alla Commissaria straordinaria del “Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero, e alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico i pareri e le prescrizioni contenuti negli allegati alla del. 274 del 25 febbraio 2022 e quelli pervenuti successivamente a tale data al fine di permettere agli stessi di valutarli e, qualora ritenuto opportuno, di richiedere le necessarie integrazioni e/o assegnare idonee prescrizioni per le successiva fasi progettuali;

- 7) di disporre la comunicazione della presente deliberazione a tutti i Servizi provinciali e Enti coinvolti in istruttoria.

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Soprintendenza per i beni culturali**

Via San Marco n. 27 – 38122 Trento

T +39 0461 496616

F +39 0461 496659

pec [sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it](mailto:sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it)

@ [sopr.beniculturali@provincia.tn.it](mailto:sopr.beniculturali@provincia.tn.it)

Spettabili

Ministero della Cultura  
 Direzione generale – Archeologia belle arti e  
 paesaggio  
 Servizio V Tutela del Paesaggio  
[dg-abap@beniculturali.it](mailto:dg-abap@beniculturali.it)

Al Ministero della transizione ecologica  
 Direzione valutazioni ambientali VA Ex Divisione  
 V – Sistemi di valutazione ambientale  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)  
[MITE@pec.mite.gov.it](mailto:MITE@pec.mite.gov.it)

Agenzia provinciale per la protezione  
 dell'ambiente  
 Settore qualità ambientale  
*tramite interoperabilità PITre*

Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna  
*tramite interoperabilità PITre*

e, p.c. Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio  
*tramite interoperabilità PITre*

S504/2022/17.6-2022-42/FC-31/FC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Conferenza dei Servizi e Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale PAUP-2022-01 STATALE. Progetto “[ID: 7667] Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del d.P.R. 357/1997 e Verifica Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9. Progetto di fattibilità tecnico economica del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, asse ferroviario Monaco-Verona, accesso Sud alla galleria di Base del Brennero - Lotto 3°: Circonvallazione di Trento. CUP: J41C09000000005”. Comuni di Trento, Aldeno e Besenello.

**Invio parere.**

In riscontro alla nota dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore qualità ambientale - U.O. per le Valutazioni ambientali PAT/RFS504-02/02/2022-0083213, esaminata la documentazione relativa all'oggetto, si corrisponde con il presente parere.

**Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica e in risposta al procedimento S504/2022/17.6-2022-31, visto il promemoria dell'Ufficio beni archeologici di data 09/02/2022 - 568808071 si comunica quanto segue.**

Vista la *Relazione preliminare di archeologia* pervenuta alla Soprintendenza per i beni culturali il 30 novembre 2021, prot. n. 865364, considerati gli esiti delle riunioni di coordinamento e di richiesta informazioni rispettivamente del 17 dicembre 2021 e del 19 gennaio 2022, l'Ufficio beni archeologici propone **nulla osta**, per quanto di competenza, all'esecuzione degli scavi come da progetto autorizzato, **con le seguenti prescrizioni:**

- l'esecuzione di tutti i lavori di scavo a cielo aperto funzionali all'opera e alla logistica (con particolare riferimento alla predisposizione delle aree di lavorazione e di cantiere) dovrà essere sorvegliata da operatori archeologici specializzati secondo le indicazioni dell'Ufficio beni archeologici. La sorveglianza non dovrà essere eseguita in caso di scavo in terreni qualificati con certezza come riporti di età moderna e contemporanea;
- gli oneri della sorveglianza e delle eventuali successive ricerche archeologiche saranno a carico della committenza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
- la ditta incaricata della realizzazione delle opere dovrà essere preventivamente informata sia delle modalità con cui dovranno essere operati gli scavi sia dell'eventuale rallentamento che potrebbero subire i lavori qualora emergessero testimonianze d'interesse archeologico;
- quando l'operatore archeologico lo riterrà necessario, per lo scavo eseguito a ruspa si dovrà prevedere una benna provvista di lama;
- nel caso di rinvenimenti di depositi archeologici tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto dovrà essere modificato secondo le indicazioni della Soprintendenza in relazione alle eventuali intervenute nuove esigenze;
- nell'elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento predisposto per le opere di cui all'oggetto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, dovrà essere contemplata anche la presenza degli operatori archeologici e del funzionario (o dei funzionari) responsabile della Soprintendenza, che potrà accedere agli scavi per effettuare i controlli di competenza in qualunque momento lo ritenga opportuno, fino a che siano visibili presenze di natura archeologica;
- tutti i materiali e le strutture d'interesse archeologico eventualmente riportati in luce durante le indagini sono di proprietà della Provincia autonoma di Trento, per effetto del combinato disposto D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 art. 91 e D.P.R. 1 novembre 1973 n. 690 artt. 1 e 3. Allo stesso modo la proprietà scientifica dei dati eventualmente acquisiti e registrati (comprese documentazioni grafica, fotografica e relazione finale) è integralmente della competente Soprintendenza.

**Per quanto attiene agli aspetti di tutela architettonica si comunica quanto segue.**

Il progetto, per quanto valutabile dagli elaborati pervenuti e per quanto di competenza ai fini della tutela dei beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, interessa in superficie l'ambito di *Villa Bortolazzi-Fogazzaro all'Acquaviva* in località Mattarello e in attraversamento ipogeo una serie di immobili vincolati.

Il complesso di *Villa Bortolazzi-Fogazzaro con la Cappella della Madonna del Carmine e il Parco monumentale*, individuato dalle pp.ed. 179 e 180 C.C Mattarello, è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ed in particolare è soggetto a vincolo imposto con D.M. di data 28 febbraio 1949 ai sensi dell'allora vigente Legge n. 1089/1939.

A tutela della cornice d'ambiente e decoro della villa, ritenuta la necessità di evitare che sia danneggiata la prospettiva o ne siano pregiudicate le condizioni di visibilità e di decoro per nuove costruzioni o modifiche ambientali in eccessiva prossimità o per caratteri e volumi e altezze incompatibili con detto complesso monumentale, è stata creata un'ampia area di rispetto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 con i seguenti distinti provvedimenti.

Con D.M. di data 20 maggio 1963 (G.N. 1491 di data 9 luglio 1963), ai sensi dell'allora vigente art. 21 della L. n. 1089/1939 sulla p.ed. 174/3, nella primitiva consistenza, e sulle pp. ff. 904/1, 904/2, 915/1, 916, 919/2, 922, 923, 927 e 936 in C.C. Mattarello, come individuate nel 1963, è stata imposta la seguente prescrizione: *"è fatto divieto di nuove costruzioni, nonché di nuove installazioni di qualsiasi genere, e di impianti reclamistici, insegne cartelli che occludano dalla visuale la Villa e il Parco Fogazzaro"*.

Con D.M. di data medesima, 20 maggio 1963 (G.N. 1492 di data 9 luglio 1963), ai sensi dell'allora vigente art. 21 della L. n. 1089/1939 sulle pp. ff. 905, 929, 930, 934, 937/1, 937/2, 940/1 e 941 in C.C. Mattarello, come individuate nel 1963, è stata imposta la seguente prescrizione: *"è fatto divieto di nuove costruzioni, e modificazioni ambientali nonché di nuove installazioni e impianti insegne reclamistiche, cartelli e altro che possano occludere o menomare l'esterno decoro del complesso monumentale sopra accennato"*.

Con Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i Beni architettonici n. 305 di data 23 aprile 2007 (G.N. 3699 di data 15 maggio 2007), ai sensi dell'art. 45 del D.L.gs.n. 42/2004, sulla p.ed. 175 e sulla p.f. 966/1 in C.C. Mattarello è stata imposta la seguente prescrizione: *"sull'area delle particelle sopra indicate è fatto divieto di nuove costruzioni, nonché di nuove installazioni di qualsiasi genere, e di impianti reclamistici, insegne e cartelli che occludano dalla visuale la Villa e il parco"*.

La villa trova nella stretta relazione con la cappella, con il parco-giardino meridionale cinto e abbellito da pregevoli statue, con il parco più informale a settentrione e con l'ampia pertinenza rurale servita dagli edifici lungo la via, l'elemento connotante e qualificante anche sotto il profilo paesaggistico. Per queste caratteristiche, per l'inusuale posizione del complesso nel fondovalle e per la visibilità che si gode dalle pubbliche vie, il nucleo in oggetto costituisce un ambito di interesse culturale particolarmente importante. Molte ville coeve sorgono infatti sulle colline e in ambiti più appartati e sono sostanzialmente celate alle viste; pertanto il complesso di Villa Bortolazzi-Fogazzaro, apprezzabile da più visuali nel contesto della piana, costituisce per il territorio Trentino una rarità eccezionale meritevole di specifiche attenzioni e forme di tutela.

Il complesso sorge in località Acquaviva, toponimo che ricorda lo stretto rapporto tra la villa e il sistema di sorgive testimoniato dalla presenza di un laghetto nel parco settentrionale, dai canali e soprattutto dalle rappresentazioni del luogo fornite dalle mappe topografiche di inizio Ottocento. Gli estensori delle mappe, oggi conservate nel Fondo Bortolazzi-Fogazzaro-Larcher presso l'Archivio storico del Comune di Trento (BCT66-5.20.6 e 5.20.9) raffigurarono le opere di raccolta delle acque realizzate nell'ambito oggi costretto tra la villa e l'attuale tracciato ferroviario.

L'importanza della villa, illustrata in molte occasioni anche al fine di promuovere il territorio, è rimarcata dalle seguenti pubblicazioni o contributi in volumi o saggi che si segnalano per meglio comprendere il contesto e definire la prosecuzione della progettazione delle opere:

- Antonello Adamoli, Luisa Gretter, *Villa Bortolazzi all'Acquaviva*, La Grafica, 2007
- Francesca Bertamini, *Giardino di Villa Bortolazzi Fogazzano*, in Alessandro Pasetti Medin [a cura di], *Parchi e Giardini storici in Trentino: tra Arte, Natura e memoria*, Volume 2 / Schede, Trento: Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni culturali, 2016, pp. 74-79.- ISBN: 978-88-7702-419-0. (con riferimenti al contesto culturale e alla villa anche nel Volume 1);
- Alessandro Pasetti Medin, *La scultura nei giardini di Trento*, in Andrea Bacchi, Luciana Giacomelli [a cura di], *Scultura del Trentino. Il Seicento il Settecento*, Trento 2003 pp.264-266, 279;
- Gian Maria Rauzi, *Ville trentine*, dal palazzo di città alle ville del contado, 1988, pp 159-175;
- Bruno Passamani, *Le Ville del Trentino*, 1965, p.157-172.

Oltre a queste pubblicazioni si segnala che presso l'archivio fotografico della Soprintendenza sono conservati materiali ritenuti utili per conoscere il raffinato notevole patrimonio scultoreo e pittorico della villa e programmare gli interventi che andranno a ridefinirne il contesto.

Per l'importanza della villa la scrivente Soprintendenza auspica l'individuazione di un diverso tracciato che consenta di spostare l'accesso delle gallerie della nuova linea a valle di Villa Bortolazzi-Fogazzaro o negli ambiti a monte dell'abitato di Besenello già interessati da importanti inserimenti di modifica del contesto, quali l'area artigianale, le gallerie paramassi e il nuovo depuratore. In alternativa alla variazione del tracciato auspicata che, per quanto di competenza, si ritiene essere la soluzione preferibile, si chiede di valutare l'interramento della nuova linea ferroviaria negli ambiti a sud della villa, soluzione che consentirebbe di allontanare dal complesso monumentale sia l'ingresso alle gallerie, sia le relative strutture di servizio (marciapiedi, aree e viabilità di soccorso, ecc).

Le soluzioni alternative suggerite consentirebbero inoltre di delocare in un ambito di minor pregio paesaggistico e di minor interesse culturale anche le aree di cantierizzazione e di deposito materiale che a lungo interesseranno la zona e imporranno a fine cantiere una non trascurabile opera di ripristino del sito.

Nel caso che le soluzioni auspiccate dalla scrivente Soprintendenza non risultino tecnicamente perseguibili, si ritiene indispensabile che la prosecuzione della progettazione preveda l'adozione di ogni provvedimento utile a mitigare in modo significativo, sotto il profilo estetico e acustico, l'impatto che il potenziamento della linea ferroviaria avrà sul complesso della villa, individuando anche per la fase di cantiere ogni soluzione utile a limitare i disagi e a favorire il successivo ripristino dei luoghi.

Il progetto presentato prevede che la riconnessione alla linea esistente Verona –Brennero avvenga mediante sezioni in trincea e in rilevato in stretto affiancamento alla linea storica. La prevista traslazione verso ovest della linea storica consentirà l'inserimento della nuova coppia di binari che proseguendo verso nord entrerà nelle progettate gallerie. Le particelle sulle quali insistono gli attuali binari e le pp.ff. 919/13 e 919/14 in C.C. Mattarello sulle quali è progettato l'imbocco delle gallerie non sono gravate da vincoli ai sensi del citato *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, né lo sono le particelle a ovest della linea ferroviaria interessate dalla traslazione dei binari della linea storica.

Le pp.ff. 919/3, 919/12 e 919/15 in C.C. Mattarello, interessate dalle opere per il raccordo ferroviario con la nuova galleria, sono - in parte - gravate da vincolo di tutela ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 42/2004 (derivato dal citato D.M. di data 20 maggio 1963 di cui al G.N. 1491/3 di data 9 luglio 1963). Quanto progettato sulle sopraccitate realtà, per la posizione defilata e la prossimità all'area artigianale di Mattarello, si ritiene non sia in contrasto con le disposizioni di vincolo indiretto alla luce degli obiettivi espressi nelle premesse dei Decreti ministeriali, seppure con prescrizioni.

La campagna che costituisce la storica pertinenza agricola della villa verso meridione è interessata dalla progettazione di una sottostazione di servizio (SSE Murazzi) di ampia estensione. L'ambito rientra in un'area soggetta a tutela ambientale e le opere sconfinano all'interno della p.f. 934/3 in C.C. Mattarello, gravata dalle sopraccitate prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, così come individuato nella tavola IB0Q3AR22RGIM0003001B Screening Vinca3.2.4 Vincoli. Gli impianti e le costruzioni della sottostazione sono rappresentati schematicamente nelle planimetrie e negli elaborati della progettazione impiantistica e pertanto il loro impatto è di non facile valutazione. Tale sottostazione, che è possibile immaginare abbia caratteristiche analoghe a quelle di impianti presenti in altri contesti, si pone sulla visuale verso la villa dalla nuova viabilità di scorrimento formatasi successivamente al 1963. Al fine di perseguire il mantenimento delle libere visuali sul complesso monumentale anche dalle viste che si godono dalla nuova viabilità si suggerisce di prevedere una localizzazione alternativa, riservandosi a tal proposito, anche alla luce di una definizione almeno di massima delle opere impiantistiche ed infrastrutturali, di valutare l'eventuale l'estensione degli ambiti gravati da prescrizioni della tutela indiretta ai sensi del citato art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004.

Per quanto riguarda i beni interessati potenzialmente dal tracciato ipogeo, si evidenzia che l'individuazione compiuta dai progettisti per la stesura del documento di impatto, non è esaustiva, in quanto compiuta sulla base della consultazione di fonti pianificatorie; gli *shape file* dell'individuazione puntuale o areale dei beni tutelati già accertati di interesse e dei beni indirettamente vincolati, con evidenza tavolare, sono scaricabili dal WebGis provinciale o presso il centro di catalogazione della Soprintendenza che ha provveduto espressamente per il progetto in corso a creare un areale *buffer* utile alla consultazione dei dati. Rimarrebbero esclusi i beni implicitamente sottoposti al combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42, ad oggi non verificati di interesse ma soggetti *ope legis* alle disposizioni di tutela e le cose oggetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 11 del citato Decreto, oltre alle edicole già segnalate dal PRG e rilevate dai progettisti.

La giusta individuazione è necessaria per consentire la valutazione di quali beni culturali rientrino nella sfera di potenziale di interferenza che si chiede di precisare individuando i beni interessati (vibrazioni, rumore, alterazione del sottosuolo ai fini idrogeologici, ecc.).

Inoltre si richiama che eventuali acquisizioni alla proprietà pubblica di edifici ed altri manufatti la cui costruzione risale ad oltre settanta anni, ne determina l'immediata applicazione delle disposizioni tutorie di cui al citato combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004.

Si premette inoltre che il progetto di fattibilità tecnica ed economica PFTE dell'opera è stato oggetto del parere n. 1/2021 espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici – Comitato speciale a seguito dell'adunanza 17 dicembre 2021 e in attesa della conclusione della CdS (prot. MIC|MIC\_SS-PNRR|23/12/2021|0000362-A), con il quale erano richiesti approfondimenti sia in ordine ad aspetti

paesaggistici, di competenza sul territorio provinciale del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, sia in ordine ad aspetti relativi alla tutela dei beni culturali. In riferimento alla tutela dei beni culturali, era prescritto:

*“Presentare uno studio progettuale finalizzato a verificare gli impatti sui beni culturali presenti nell’area di progetto e il rispetto delle prescrizioni specifiche: - in particolare Zona di rispetto di Villa Bortolazzi e della Cappella della Madonna del Carmine (art. 45 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42) con le prescrizioni atte ad “evitare che sia messa in pericolo l’integrità del bene immobile o ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”;*

*“Presentare un approfondimento progettuale in merito alle misure di mitigazione di impatto ambientale in coerenza con i caratteri paesaggistici e culturali delle aree interferite”.*

Nel parere si ritenevano non soddisfacenti i riscontri forniti da RFI e veniva raccomandato quanto segue.

*“Per quanto sopra, in riferimento a quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 4, si ritiene non soddisfatta la richiesta di integrazioni progettuali avanzata in seno al Comitato e si intende sottolineare l’importanza di tali integrazioni e approfondimenti anche al fine di implementare e meglio individuare gli impatti ambientali del progetto da sottoporre a VIA e per i successivi ambiti e fasi di valutazione.*

*Si evidenzia in particolare come le integrazioni richieste sono utili a poter dimostrare e valutare gli impatti sul patrimonio culturale (architettonico, archeologico e paesaggistico); nel caso specifico del progetto in esame, localizzato nella Provincia Autonoma di Trento, questo Ministero sarà competente ad esprimere il proprio parere tecnico nel procedimento di VIA insieme al MiTE, tenendo conto dell’istruttoria degli Uffici provinciali preposti alla tutela del beni culturali e paesaggistici.*

*Avendo riscontrato pertanto una carenza generale dei contenuti della Relazione paesaggistica, si fa presente che la stessa dovrà essere redatta secondo quanto stabilito dal DPCM 12 dicembre 2005.*

*Si fa presente infine che, nell’ambito del procedimento di VIA è previsto che possano essere dettate condizioni ambientali anche in merito alla necessità di apportare integrazioni e modificazioni al progetto. Tali condizioni, nel rispetto delle quali è stabilita la compatibilità ambientale dell’opera, dovranno essere ottemperate dal proponente, alcune delle quali già in fase di progettazione e predisposizione del progetto per le successive valutazione e/o approvazione”.*

**Tutto ciò premesso, considerato che le opere permanenti interessano prevalentemente ambiti marginali dell’area gravata da prescrizioni di tutela indiretta e che i depositi più prossimi alla villa sono temporanei e pertanto ritenuto che il progetto non sia in contrasto con le disposizioni di vincolo indiretto ai sensi dell’art. 45 del citato D.Lgs 45/2004 imposte a salvaguardia del complesso monumentale di Villa Bortolazzi - Fogazzaro sulle pp.ed. 174/3, 175 e 179, pp.f. 904/2, 905, 915/1, 919/11, 919/12, 919/15, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 919/6, 919/7, 919/8, 922/2, 923, 927/1, 927/2, 927/4, 927/5, 927/6, 927/7, 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 937/1, 937/2, 940/3, 940/4, 942, 960/1, 966/1, tutte in C.C. Mattarello, così come individuate con i provvedimenti di vincolo del 1963 e del 2007, qualora ottemperi condizioni dettate alla luce degli obiettivi espressi nelle premesse dei medesimi provvedimenti di vincolo; pertanto in accordo con le richieste di integrazione avanzate dal MiC ai fini della valutazione degli impatti sul patrimonio culturale, si richiede uno studio progettuale finalizzato alla verifica degli impatti sui beni culturali presenti nell’area di progetto e del rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta e un approfondimento progettuale in merito alle misure di mitigazione di impatto ambientale in coerenza con i caratteri storico-paesaggistici e culturali delle aree interferite.**

Nel proseguo dell’iter autorizzativo dovrà inoltre essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali il progetto definitivo che dovrà comprendere il Piano aggiornato delle aree interessate a deposito temporaneo del materiale e il Piano di riqualificazione del sito che definisca in modo dettagliato le opere di mitigazione utili a limitare l’impatto e le interferenze causate dalla costruzione e dall’esercizio della potenziata della linea ferroviaria e dai suddetti depositi di materiale, di cui dovrà essere chiaramente indicata la durata al fine di valutare l’effettivo aggravio nei confronti del godimento del bene.

Anche al fine di attuare il citato Piano di riqualificazione, si ritiene particolarmente utile il previsto spostamento della linea storica verso ovest che consentirà di confermare quale limite dell’area tutelata indirettamente il fossato che scorre lungo la linea ferroviaria.

In fase progettuale dovrà essere valutato con attenzione il potenziamento della strada sulle pp. ff. 919/11 e 923 in C.C. Mattarello gravate da prescrizioni di tutela indiretta, al fine di limitarne l'effetto di cesura rispetto all'area coltivata all'interno dell'area di vincolo, verificandone una localizzazione alternativa più a nord e non escludendo una eventuale ridefinizione delle quote del suolo per meglio adeguarsi alle quote delle nuove infrastrutture.

Si ritiene opportuno venga verificata la consistenza e lo stato di salute delle piante ad alto fusto del parco prossime al cantiere. In fase di stesura del citato Piano di riqualificazione del sito, la messa a dimora di nuove piante (filari, siepi o implementazione dell'area a bosco, oltre all'eventuale sostituzione degli esemplari compromessi) sia congruente ai caratteri storici dell'insediamento. Si ritiene opportuno che anche le opere di mitigazione e mascheramento, a cui è subordinata la realizzazione dell'opera, siano realizzate fuori dall'area tutelata sfruttando l'auspicato ulteriore spostamento dei binari verso ovest, richiamato nelle premesse al parere.

Relativamente alla strada che passa tra la villa e gli storici fabbricati di pertinenza ad uso agricolo individuata dalla p.f. 2010, nonostante essa non rientri nelle categorie di beni previste dall'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 in quanto classificabile come strada extraurbana, costituisce tuttavia un tratto di viabilità storica su cui prospicono i due ambiti che costituiscono l'insediamento della villa, ad ovest il nucleo signorile, ad est il nucleo rurale. Nell'eventualità che durante i lavori nel tratto viario dovessero essere rinvenute tracce di antiche pavimentazioni dovrà essere in ogni caso dato avviso alla Soprintendenza per i beni culturali in modo da permettere la verifica delle caratteristiche materiali dei ritrovamenti al fine di una loro eventuale conservazione. La generale sistemazione dell'area e l'eventuale riorganizzazione della viabilità a completamento dei lavori in programma dovrà, a giudizio della scrivente Soprintendenza, perseguire anche la valorizzazione di questo tratto stradale che costituisce lo storico accesso all'abitato di Mattarello e a Trento ed è il tramite tra i due nuclei insediativi della villa.

Si auspica inoltre la riorganizzazione dei collegamenti viari tra le aree agricole a est e a ovest della ferrovia allontanando, possibilmente, tali collegamenti dagli ambiti prossimi alla villa anche al fine di riorganizzare le quote del terreno e valorizzare gli accessi storici al complesso monumentale.

**Analogamente, per quanto riguarda la sottostazione di servizio (SSE Murazzi) si rileva come essa sia solo schematicamente rappresentata nelle planimetrie e pertanto non è possibile valutarne l'impatto sulle visuali della villa ed esprimere il parere.**

**Preso atto degli elaborati tecnici di progetto e delle indicazioni tecniche emerse in occasione della Conferenza di Servizi di data 15 febbraio 2022 relative alla natura dei terreni interessati e alla propagazione delle vibrazioni e delle interferenze in fase di esecuzione e in fase di esercizio si richiamano gli obblighi conservativi previsti dal citato *Codice dei beni culturali e del paesaggio* chiedendo ai progettisti, agli esecutori e ai gestori dell'infrastruttura di adottare ogni cautela per evitare che sia recato danno o pregiudizio ai beni culturali.**

Si chiede inoltre ai progettisti di individuare quali tra i molti beni evidenziati nello *screening* possano rientrare nell'effettivo ambito di interferenza e per i quali tra questi, come nel caso di Villa Bortolazzi, si ritiene opportuna la programmazione di un monitoraggio che possa escludere ogni relazione tra le lavorazioni che saranno eseguite in prossimità del bene e l'eventuale peggioramento dello stato conservativo.

Si richiama quanto disposto dalla Legge 7 marzo 2001, n. 78 *Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale* per le eventuali vestigia che potrebbero essere presenti negli ambiti interessati dalle opere e la cui alterazione è espressamente vietata dall'art. 1, comma 5. Si ricorda inoltre che l'art. 9 dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico o documentario e si richiamano infine le specifiche disposizioni di tutela di cui all'art. 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

A disposizione per ogni ulteriore delucidazione si pongono i più distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE  
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MC/FC/NP